

SIMBOLI RELIGIOSI E LAICITÀ: UNA POSSIBILE COMPOSIZIONE? PERPLESSITÀ SU ALCUNE RECENTI PRONUNCE*

di Elisabetta Palici di Suni

Sommario - 1. Libertà religiosa e laicità. – 2. La sentenza *Achbita* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Confronto con alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani - 3. La recente sentenza della Corte di Cassazione: chiusura totale. - 4. Un diverso approccio: il caso *Multani* di fronte alla Corte Suprema canadese.

1

1. Libertà religiosa e laicità.

Con un libro pubblicato nel 1895¹, Georg Jellinek sostiene che la celebre *Declaration* francese del 1789 deriva dalle costituzioni adottate dagli stati americani dopo la dichiarazione di indipendenza del 1776 molto più che dalle idee dell'illuminismo e in particolare dal Contratto sociale di Rousseau. Ciò che si pone alla base delle prime costituzioni americane e dei cataloghi dei diritti in esse contenute è la libertà religiosa. In molti casi i primi coloni inglesi erano infatti puritani o comunque persone perseguitate nella madre Patria per motivi religiosi. La libertà religiosa e di coscienza acquista perciò un ruolo fondamentale ed è riconosciuta con forza fin dai cosiddetti patti di piantagione del '600 e poi appunto nelle prime costituzioni americane, quali quelle della Virginia, del Maryland e del New Hampshire, approvate nel 1776 subito dopo la dichiarazione di indipendenza.

L'art. V della Costituzione del New Hampshire così stabiliva:

«Ogni individuo ha un diritto naturale ed inalienabile di venerare Dio, in accordo ai dettami della sua coscienza e ragione, e nessun individuo deve essere danneggiato, molestato o impedito nella sua personalità, libertà e proprietà per aver venerato Dio nella maniera e nel momento più gradito ai dettami della sua coscienza, o nella sua professione religiosa, nei suoi sentimenti o persuasione; purché egli non disturbi la tranquillità pubblica e non disturbi altri nella loro pratica religiosa».

* Su invito della direzione.

¹ Il libro di Jellinek (*Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte: ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte*) è disponibile in due versioni italiane: Georg Jellinek, *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Un contributo alla moderna storia costituzionale*, a cura di G. Bomgiovanni, Laterza, Bari, 2002; Id., a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano, 2002.

La libertà religiosa è dunque alla base della libertà di coscienza e di ogni libertà, e questo valeva in passato, ma mi sembra valga, e molto, anche oggi.

La libertà religiosa deve confrontarsi con il concetto di laicità.

A questo proposito Roberto Mazzola, in un recente convegno a Milano, ha insistito su una distinzione che mi sembra fondamentale: quella tra Laicità *de combat* alla francese (antireligiosa) e laicità più inclusiva o tollerante².

Io sono convinta che la laicità debba essere intesa in questo secondo senso, perché la rigidità alimenta il fanatismo e la violenza, mentre la tolleranza spinge al dialogo, al rispetto del pluralismo culturale e religioso e ad una convivenza pacifica, con vantaggi per tutti.

Sono quindi contraria a rigidi divieti di portare simboli religiosi, a soluzioni drastiche e sono invece favorevole a soluzioni più flessibili, che cerchino di volta in volta una composizione ragionevole dei diversi interessi.

2. La sentenza Achbita della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Confronto con alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani.

Con la sentenza *Achbita* del 14 marzo 2017 (C-157/15), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il datore di lavoro può vietare il velo alle dipendenti. Il caso riguardava una società con sede in Belgio che fornisce servizi di ricevimento e di accoglienza a privati nel settore pubblico e privato. La società aveva posto ai propri dipendenti il divieto di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose in forza di una regola non scritta, inserita il 29 maggio 2006 nel regolamento interno ed entrata in vigore il 13 giugno 2006. La sig.ra Achbita aveva comunicato ai propri superiori nell'aprile 2006 che intendeva indossare il velo, aveva ricevuto una risposta negativa ma aveva ribadito la sua intenzione il 12 maggio, dopo un'assenza per malattia. Secondo la Corte di Giustizia il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.

In questo modo la Corte di Giustizia segue un orientamento che mi sembra si possa qualificare da "laicità alla francese".

² La relazione di R. Mazzola, *Libertà religiosa, pluralismo e uso violento delle religioni*, è in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno su "Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale", Milano Bicocca, 12-13 dicembre 2016.

All'inizio della motivazione si fanno riferimenti agli artt. 10 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani sul diritto alla libertà di coscienza e religione, ma nel resto della sentenza la Corte di Giustizia si sofferma solo sul problema dell'esistenza o meno di una discriminazione diretta o indiretta

Secondo la Corte è legittima la volontà di mostrare, nei rapporti con i clienti sia pubblici che privati, una politica di neutralità politica, filosofica o religiosa; tale volontà rientra nella libertà d'impresa.

In questo modo mi sembra che il fine economico, di mercato prevalga sui diritti individuali, il riferimento alla libertà d'impresa sulla libertà di coscienza e di religione

La Corte richiama un caso deciso dalla Corte Europea dei Diritti Umani nel 2013, *Eweida e altri c. Regno Unito*, per dimostrare che la libertà d'impresa "consente, entro certi limiti, di apportare una restrizione alla libertà di religione".

Il caso *Eweida*³ riguardava una hostess della *British Airways* che indossava al collo una collanina con una croce. Con la divisa precedente la croce era nascosta dal colletto, ma con il cambio di divisa, più scollata, era divenuta visibile. Ciò che la Corte di Giustizia non dice è che in questo caso la Corte Europea dei Diritti Umani era arrivata a conclusioni opposte rispetto alla decisione *Achbita*.

Nel caso *Eweida* si sottolinea innanzi tutto che la libertà di religione è una libertà individuale di pensiero e di coscienza alla base di una società democratica e che quest'ultima debba tollerare e sostenere il pluralismo e le diversità. Applicando il criterio di proporzionalità la Corte EDU considera, da un lato, il desiderio della sig.ra Eweida di manifestare il suo credo religioso e, dall'altro, il desiderio dell'impresa di proiettare all'esterno una certa immagine. La Corte osserva che la croce indossata dalla sig.ra Eweida era un simbolo discreto e non c'è prova che simboli indossati in passato da altri dipendenti abbiano avuto un impatto negativo sull'immagine della *British Airways*⁴. La Corte rileva dunque una violazione dell'art. 9 della

³ Cfr. E. Sorda, *Lavoro e fede nella Corte di Strasburgo. Note a margine della sentenza Eweida e altri c. Regno Unito*, in *forumcostituzionale.it*, 14 novembre 2013.

⁴ In motivazione si legge: «the Court has reached the conclusion in the present case that a fair balance was not struck. On one side of the scales was Ms Eweida's desire to manifest her religious belief. As previously noted, this is a fundamental right: because a healthy democratic society needs to tolerate and sustain pluralism and diversity; but also because of the value to an individual who has made religion a central tenet of his or her life to be able to communicate that belief to others. On the other side of the scales was the employer's wish to project a certain corporate image. The Court considers that, while this aim was undoubtedly legitimate, the domestic courts accorded it too much weight. Ms Eweida's cross was discreet and cannot have detracted from her professional appearance. There was no evidence that the wearing of other, previously authorised, items of religious clothing, such as turbans and hijabs, by other employees,

CEDU (libertà di coscienza e religione) e afferma che non è necessario esaminare il profilo della violazione dell'art. 14 (non discriminazione).

La Corte di Giustizia segue un percorso opposto: nega che ci sia discriminazione e non prende in considerazione il diritto alla libertà di coscienza e religione.

In questi anni la Corte Europea dei Diritti Umani ha adottato molte altre decisioni in materia di libertà religiosa e di simboli religiosi in particolare, arrivando a conclusioni anche diverse rispetto a quelle adottate nel caso *Eweida*.

Nel caso *Dalhab v. Svizzera* del 2001 la Corte EDU ha ritenuto che il divieto di portare il velo, imposto ad un'insegnante di scuola primaria, fosse giustificato dal principio di neutralità dell'insegnamento nelle scuole pubbliche. Nel caso *Leyla Sahin v. Turchia* del 2005, la Corte ha riconosciuto che vietare ad una studentessa di medicina di portare il velo all'università rientrasse entro il margine di apprezzamento dello Stato, secondo il criterio di proporzionalità, e non implicasse una violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Nel 2014 la Corte Europea dei Diritti Umani, nel caso *S.A.S v. Francia* (43835/11), ha ritenuto che la legge francese dell'ottobre 2010, vietando l'occultamento del volto in luogo pubblico, non viola la CEDU, perché il velo integrale pone problemi di sicurezza, rispetto ai quali c'è un margine di apprezzamento da parte degli Stati. Secondo l'opinione dissenziente di due giudici (Nussberger e Jäderblom), però, si tratta di un motivo proporzionato solo in un contesto in presenza di una minaccia alla sicurezza pubblica, ma una proibizione così ampia non è necessaria in una società democratica.

A maggior ragione, nel caso *Achbita* deciso dalla Corte di Giustizia, sembra che una ditta possa restare ed apparire neutra dal punto di vista religioso anche se un suo dipendente indossa un velo islamico, così come altri potranno indossare un crocifisso o una medaglietta con l'immagine della Madonna o altro. La neutralità religiosa di una ditta non pare compromessa se i suoi dipendenti sono di orientamenti e religioni diverse.

Si tratta di un approccio più accomodante e tollerante, secondo me preferibile.

had any negative impact on British Airways' brand or image. Moreover, the fact that the company was able to amend the uniform code to allow for the visible wearing of religious symbolic jewellery demonstrates that the earlier prohibition was not of crucial importance.

... The Court therefore concludes that, in these circumstances where there is no evidence of any real encroachment on the interests of others, the domestic authorities failed sufficiently to protect the first applicant's right to manifest her religion, in breach of the positive obligation under Article 9».

Purtroppo in Europa e anche in Italia sembra tuttavia prevalere un'impostazione più rigida e chiusa.

3. *La recente sentenza della Corte di Cassazione: chiusura totale.*

Un esempio di approccio rigido è quello della recentissima decisione della Corte di Cassazione depositata il 15 maggio 2017. Un indiano Sikh era stato condannato ad una pena di duemila euro perché trovato dalla polizia locale in possesso di un coltello, portato alla cintola. L'indiano aveva obiettato che indossare un turbante e il pugnale (*Kirpan*) rientra nelle prescrizioni della sua religione. Va ricordato che secondo i Sikh ogni uomo deve portare il *Kirpan* e utilizzarlo solo se si trova nella necessità di difendere una persona più debole minacciata.

La Corte di Cassazione afferma "il principio per cui nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti a offendere".

La Cassazione cita a sostegno della sua decisione la Convenzione Europea dei Diritti Umani e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani. Cita anche la sentenza *Eweida*, ma la cita in modo errato!

Secondo la Cassazione, cito alla lettera, «nella causa *Eweida* e altri contro Regno Unito del 15 gennaio 2013, la Corte ha ritenuto la legittimità delle limitazioni alle abitudini di indossare visibilmente collane con croci cristiane durante il lavoro e ha suffragato l'opinione ricordando che, nello stesso ambiente lavorativo, dipendenti di religione Sikh avevano accettato la disposizione di non indossare turbanti o *Kirpan* (in questo modo dimostrando che l'obbligo religioso non è assoluto e può subire legittime restrizioni)».

Come si è visto, però, la Corte EDU afferma, *al contrario*, che applicando il principio di proporzionalità si deve riconoscere il diritto della sig.ra *Eweida* di indossare la croce nel suo lavoro di hostess alla *British Airways*.

Ma c'è un secondo errore clamoroso: nel caso *Eweida* la Corte Europea ricorda che la *British Airways* aveva ammesso la possibilità di indossare i turbanti e i braccialetti d'argento dei Sikh, così come l'*hijab* delle musulmane, in deroga al codice di vestiario, che pure non ammetteva alcun simbolo religioso: non è l'obbligo religioso a non essere assoluto, ma il codice di vestiario!

Si tratta di errori molto grossolani e mi chiedo come siano possibili in una sentenza pronunciata dalla nostra Corte Suprema. Possibile che non siano in grado di leggere e capire una sentenza scritta in inglese e francese?

A parte problemi di comprensione linguistica, è comunque l'impostazione rigida che mi sembra da respingere⁵. Un indiano Sikh che cammina indossando il costume tradizionale con turbante e pugnale alla cintola non costituisce, a mio avviso, un problema per la sicurezza pubblica, non attenta alla sicurezza. Non più di una signora che abbia appena comprato un coltello per tagliare il pane o l'arrosto, o di un pensionato che abbia comprato un'accetta per tagliare la legna e la stia portando a casa.

6

4. *Il caso Multani di fronte alla Corte Suprema canadese.*

Un orientamento opposto a quello seguito dalla nostra Corte di Cassazione si trova in un caso famoso, il caso *Multani*, risolto dalla Corte Suprema del Canada nel 2006⁶. La questione riguardava uno studente Sikh che per la sua fede era tenuto ad indossare anche a scuola un pugnale (il *Kirpan*). La Corte accoglie il ricorso del ragazzo e ritiene illegittimo il divieto assoluto di indossare il *Kirpan* a scuola (limitazioni proposte dal Consiglio scolastico erano state accettate dal ragazzo, ma in un secondo tempo i commissari della scuola avevano rifiutato l'intesa e vietato il *Kirpan* in assoluto). Rispetto alle esigenze di sicurezza nella scuola si sottolinea che lo studente non ha mai avuto problemi di comportamento a scuola, né ha mai avuto atteggiamenti violenti. La religione Sikh predica il pacifismo. In 100 anni da quando i Sikh frequentano le scuole in Canada non ci sono mai stati episodi di violenza legati alla presenza del *Kirpan* nelle scuole. Tutto ciò induce a ritenere sproporzionato un divieto assoluto di indossare il *Kirpan* a scuola. Un valore molto importante della società canadese è la tolleranza religiosa. Anche a livello educativo occorre promuovere il multiculturalismo, la diversità e il rispetto dei diritti degli altri.

Una impostazione dunque opposta rispetto a quella della nostra Corte di Cassazione.

⁵ In senso opposto, per un commento favorevole alla sentenza, v. M. Mantello, *Niente pugnale sacro in pubblico. La giusta sentenza della Cassazione*, in *MicroMega* 3/2017.

⁶ Cfr. R.W. Bauman, *Multiculturalism and religion in Canada: the Kirpan Case*, in D. Amirante e V. Pepe (cur.), *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Giappichelli, Torino, 2011.

Io credo che un orientamento più tollerante e rispettoso del pluralismo e della libertà religiosa sia da preferire, perché favorisce un clima più disteso e stempera atteggiamenti di fanatismo e di violenza, che sono invece alimentati proprio da chiusure e rigide contrapposizioni.